

Statuto dell'Associazione „Archivio storico delle donne / Frauenarchiv Bozen“

Articolo 1 – È costituita un'Associazione denominata „...“

Articolo 2 – L'Associazione ha sede in Bolzano, Piazza Parrocchia 15, 39100 Bolzano

SCOPO

Articolo 3 – L'Associazione ha lo scopo di promuovere la storia delle donne e di genere in Regione. A tal fine l'associazione si propone, fra gli altri i seguenti obiettivi:

- a) Potenziare e sviluppare la ricerca storica nel campo della storia delle donne e di genere e promuoverne la diffusione ad esempio attraverso convegni, seminari, pubblicazioni, mostre.
- b) Creare sinergie fra storiche e studiose che operano nel settore culturale
- c) Istituire un archivio storico delle donne di portata regionale
- d) Favorire tutte le iniziative che possono contribuire ad individuare, inventariare e valorizzare fondi o nuclei documentari relativi alla memoria delle donne
- e) curare ed organizzare manifestazioni, incontri, per favorire una adeguata valorizzazione della memoria e delle fonti scritte, fotografiche e audiovisive delle donne

L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 4 – Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

- dalle quote associative;
- da eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati;
- da eventuali sponsorizzazioni
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione.

Articolo 5 – Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

SOCI

Articolo 6 – L'Associazione è formata da soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori. Sono considerati soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono soci ordinari coloro che vengono ammessi a far parte dell'Associazione in base a delibera del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio sostenitore viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo a coloro che sorreggeranno con finanziamenti e donazioni l'attività dell'Associazione.

Articolo 7 – Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano domanda.

Possono partecipare all'Associazione anche persone giuridiche pubbliche e private e straniere. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione delibera a suo esclusivo giudizio in ordine alla ammissione o meno dei nuovi associati.

Articolo 8 – La qualità di associato si perde per morte, recesso ed esclusione.

Il socio che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare. In mancanza di tale comunicazione sarà considerato socio anche per l'anno successivo e sarà tenuto al versamento della quota associativa.

Articolo 9 – Ogni associato è tenuto a versare la quota associativa annua nella misura e secondo le specifiche modalità stabilite periodicamente dal Consiglio Direttivo.

Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato nelle casse dell'Associazione entro trenta giorni dalla domanda di iscrizione e, successivamente, entro il mese di marzo di ogni anno.

I soci sostenitori sono esonerati dal pagamento della quota associativa annua.

ASSEMBLEE

Articolo 10 – L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei

Revisori dei Conti.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche da apportare all'atto costitutivo e allo statuto nonché sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 11 – L'Assemblea è convocata a mezzo di lettera, inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, contenente l'ordine del giorno nonché la data, l'orario ed il luogo della seconda convocazione che potrà essere fissata anche lo stesso giorno della prima convocazione.

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne abbiano fatta richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati.

Articolo 12 – Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota associativa annua.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante delega scritta conservata negli atti dell'Associazione. Lo stesso associato non può rappresentare in assemblea più di tre associati.

Articolo 13 – Ogni associato ha diritto ad un voto.

Articolo 14 – L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

In mancanza di entrambi l'assemblea provvede a nominare il proprio Presidente.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea, dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione.

Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

Articolo 15 – In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti membri che rappresentino almeno la metà degli associati. In seconda

convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità.

Articolo 16 – In prima convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti associati che

rappresentino almeno un terzo degli associati.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 17 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da cinque a sette, secondo quanto stabilirà l'assemblea ordinaria al momento della relativa nomina. I consiglieri saranno nominati dall'assemblea ordinaria fra i soci fondatori, ordinari e sostenitori.

I membri del Consiglio Direttivo vengono nominati per due anni e sono rieleggibili.

Articolo 18 – Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, mediante avviso inviato a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo di telegramma.

In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente.

In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 20 – Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio l'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata per procedere alla rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

Articolo 21 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza alcuna limitazione.

Esso procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea e compila, se del caso, il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione,

la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

Articolo 22 – La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo ed, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 23 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri nominati dall'assemblea ordinaria degli associati. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto dalla persona all'uopo designata dall'assemblea degli associati.

Articolo 24 – Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua periodiche verifiche di cassa, esprime il suo parere sui bilanci dell'Associazione.

Articolo 25 – La carica dei Revisori dei Conti è gratuita.

SCIoglimento

Articolo 26 – In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'Associazione, e ne determinerà i poteri stabilendo le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio che non potrà mai essere ripartito fra gli associati.